



IL PUNTO SUGLI ASPETTI PATRIMONIALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

* * *

TAVOLA ROTONDA

I RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA TRA SOLIDARIETÀ E AUTORESPONSABILITÀ

* * *

BOZZA DELL'INTERVENTO DEL PROF. MICHELE SESTA

Professore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

ABSTRACT: Il titolo della tavola rotonda evidenzia come i rapporti patrimoniali della famiglia nelle varie fasi che la possono interessare oscillano tra solidarietà e autoreponsabilità e tutti siamo consapevoli di come sia difficile mettere in equilibrio questi due valori apparentemente in conflitto tra loro. Nell'esperienza pratica si rinvergono quantomeno due profili, che si vogliono qui introdurre. L'uno relativo ai rapporti patrimoniali tra coniugi, particolarmente controverso in un momento nel quale è assai evidente il declino del matrimonio e la sua precarietà. L'altro relativo al rapporto genitori-figli, con specifico riferimento all'estensione del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e ai doveri dei figli una volta adulti nei confronti dei genitori anziani.

Su questi temi la giurisprudenza si è posta da tempo alla ricerca del punto di equilibrio tra esigenza della solidarietà e della autoreponsabilità alla luce dei principi costituzionali.

SOMMARIO: 1. I rapporti patrimoniali nella fase fisiologica e nella crisi della famiglia: regime patrimoniale primario e secondario

a confronto. – 2. La crisi della coppia e le alterne vicende dell'assegno divorzile. – 3. La funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile. – 4. La concreta attuazione del principio solidaristico. – 5. Il diritto al mantenimento del figlio. L'assegnazione della casa familiare. – 6. In tema di solidarietà: i doveri del figlio adulto nei confronti del genitore anziano. – 7. Conclusioni

1. I rapporti patrimoniali nella fase fisiologica e nella crisi della famiglia: regime patrimoniale primario e secondario a confronto

Molto opportunamente la presentazione del Corso – che si propone di fare *Il punto sugli aspetti patrimoniali del diritto di famiglia* – porta l'attenzione sulle problematiche attuali, con particolare attenzione ai rapporti patrimoniali tra coniugi e ai vari regimi che li disciplinano, all'esatta portata dell'obbligo di reciproca collaborazione tra i coniugi, al fondo patrimoniale, all'impresa familiare e poi alle figure della crisi della coppia e quindi alla separazione e al divorzio e al ruolo degli accordi patrimoniali.

Nelle sessioni precedenti il dibattito si è accentrato prevalentemente sugli istituti della crisi, che del resto sono quelli che maggiormente coinvolgono l'attività giudiziaria. Ma il titolo del convegno e l'esordio che ho menzionato ci avvertono che il tema è più ampio e che non ci si può occupare degli istituti della crisi se non sulla scia di quelli della fisiologia della vita di coppia, la cui considerazione è, a mio avviso, decisiva per mettere esattamente a fuoco le

ricadute patrimoniali della crisi e in particolare la tematica dell'assegno di separazione e di quello divorzile.

La nostra tavola rotonda evidenzia come i rapporti patrimoniali della famiglia, nelle varie fasi che la possono interessare, oscillano tra solidarietà e autoresponsabilità e tutti siamo consapevoli come sia difficile mettere in equilibrio questi due valori apparentemente contrastanti tra loro.

Per porre nella giusta prospettiva il tema della solidarietà e quello dell'autoresponsabilità occorre dare un'occhiata alle statistiche. Nel 1965 furono celebrati 399.009 matrimoni (5.028 civili e 393.981 concordatari), nel 1970 395.509 (8.920 civili e 386.589 concordatari), nel 1987 306.264 (44.417 civili e 261.847 concordatari), nel 2000 284.410 (70.155 civili e 214.255 concordatari), nel 2019 184.088 (96.789 civili e 87.299 concordatari). Dunque, un declino evidente del matrimonio; per contro, il rapporto tra i divorzi e i matrimoni è in ascesa costante: un divorzio su 23,6 matrimoni celebrati nel 1971; uno su 11,3 nel 1987; uno su 7,56 nel 2000; uno su 2,15 nel 2019¹.

Sono dati che portano a chiedersi quanto sia attuale l'odierna disciplina legale degli aspetti patrimoniali, concepita in un'epoca (gli anni Settanta) in cui il matrimonio rappresentava l'unica veste giuridica della famiglia, in conformità al modello costituzionale. Un ma-

¹ Le pertinenti schede dell'Istituto di Statistica sono consultabili alle pagine <http://seriestoriche.istat.it/> (per i dati pre 2014) e <http://demo.istat.it/altridati/matrimoni/index.php> (per i dati post 2014). Cfr., per l'andamento dei divorzi, RINESI, *La recente evoluzione dei divorzi: uno sguardo ai numeri*, in *Famiglia e diritto*, 1, 2021, pp. 140 e ss.

trimonio tendenzialmente indissolubile, che solo in casi specifici poteva essere sciolto per divorzio, istituto di recente introduzione socialmente non sempre accettato e che recava con sé in ultima analisi un profilo sanzionatorio.

Il legislatore del '75, nel riscrivere l'intero diritto di famiglia in attuazione dei precetti costituzionali di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi, ha regolato i rapporti patrimoniali tra coniugi in modo complesso, differenziando, come ci avverte la dottrina, tra il regime patrimoniale c.d. primario e il regime patrimoniale c.d. secondario. L'assunto, che a mio avviso non è stato sufficientemente lumeggiato, assume particolare rilevanza come si vedrà a proposito dell'assegno divorzile. Qui basti ricordare che il regime patrimoniale primario è costituito da quell'insieme di regole inderogabili che disciplinano il momento contributivo, cioè gli obblighi che il legislatore pone inderogabilmente a carico di ciascun coniuge di collaborare nell'interesse della famiglia e di contribuire ai suoi bisogni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, sulla base dell'indirizzo della vita familiare tra loro concordato (artt. 143 e 144 c.c.).

È chiaro che la disciplina dei profili riconducibili al regime primario, come sopra tratteggiato, si informa al principio di solidarietà ed è pertanto inderogabile.

Al contrario, per quanto attiene al regime patrimoniale secondario, che è quello destinato a regolare l'allocazione delle ricchezze acquisite e non consumate durante il matrimonio, cioè il momento distributivo, il legislatore lo ha corredato di un ampio riconoscimen-

to dell'autonomia, potendo i coniugi scegliere tra il regime legale della comunione dei beni e quello convenzionale della separazione. Il legislatore si è limitato infatti a indicare come preferenziale un possibile assetto, quello della comunione dei beni, lasciando peraltro ai coniugi la libertà di adottare, con autonoma valutazione di opportunità e mediante apposite convenzioni, un diverso regime. Segno questo che il legislatore non ha inteso attribuire alla allocazione dei beni acquistati dopo il matrimonio una finalità tipizzante della vita familiare come invece accade con gli obblighi di contribuzione. È a tutti noto che il regime della comunione legale – che certamente nel quadro legislativo costituiva quello più coerente rispetto ad un certo modello familiare di natura comunitaria divisato dal legislatore della riforma – ha avuto un impatto complesso con la realtà sociale tanto che già molti anni or sono ci si chiedeva se successivamente alla riforma non si fosse pervenuti all'adozione più generalizzata, quasi come clausola di stile, della scelta separatista in sede di celebrazione delle nozze (art. 162, co. 2, c.c.). Non v'è dubbio che il regime di separazione riscuota ampi e crescenti consensi e che dopo un'iniziale adesione delle coppie alla comunione dei beni negli anni immediatamente a ridosso della riforma, si è assistito a un progressivo abbandono del regime legale, evidentemente giudicato troppo rigido e scarsamente funzionale. I dati statistici confermano la sopravvenuta inadeguatezza del sistema legale, concepito in una realtà sociale lontana da quella attuale caratterizzata dalla raggiunta parità uomo donna e dalla diffusa instabilità matrimoniale. Nel 2004 su 248.969 nuovi matrimoni, 139.336 coppie optarono per la separa-

zione dei beni e 109.633 per la comunione legale, nel 2012 su 204.830 nuovi matrimoni, 134.990 per la separazione dei beni e 67.840 per la comunione legale, nel 2019, su 184.088 nuovi matrimoni, 133.934 per la separazione dei beni e 50.154 per la comunione legale².

Dunque il regime patrimoniale secondario è affidato alla libera scelta degli sposi, che, specie quando appartenenti a classi sociali medio alte, quasi di routine optano per la separazione dei beni.

Un consimile trend induce anche a considerare il problema – finora rimasto in ombra nella nostra esperienza giuridica – di garantire che l'esercizio dell'autonomia privata sia adeguatamente informato e quindi consapevole. In altre parole, similmente a quanto accade negli ordinamenti di *common law*, appare opportuno che l'ordinamento si doti di strumenti idonei a far sì che i nubendi siano chiamati a riflettere sulle implicazioni patrimoniali delle scelte che essi possono compiere prima di celebrare il matrimonio e nel corso della relazione coniugale. Ciò al fine di evitare che scelte inconsapevoli possano pregiudicare i diritti di un coniuge a seguito dell'eventuale rottura del rapporto, come ad esempio può accadere a chi, di intesa con il coniuge, abbia convenuto il regime di separazione dei beni e optato per svolgere un ruolo casalingo.

In conclusione, per usare le parole del titolo del nostro incontro, il regime patrimoniale primario è caratterizzato dalla solidarietà e dalla inderogabilità mentre quello secondario è improntato all'au-

² Dati sempre attinti dalle rilevazioni Istat, consultabili alla pagina <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18573#>.

tonomia e quindi all'autoresponsabilità rispetto alle scelte di ciascun coniuge e alle loro conseguenze.

Nel suo insieme il sistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi appare concepito per un matrimonio tendenzialmente indissolubile, che oggi però non è tale per l'incrementarsi dei divorzi (1 su 2,15 matrimoni nel 2019). Ciò ha fortemente scompaginato le carte dando vita al noto travaglio giurisprudenziale, in quanto l'assetto dei rapporti patrimoniali dopo il divorzio muta radicalmente.

Quanto al regime primario tendenzialmente tutto si azzera, venendo meno i presupposti di vita comune che stanno alla base degli obblighi inderogabili di contribuzione di cui si è detto. Può tuttavia realizzarsi una trasformazione di quegli obblighi, rispetto alla quale si parla, ma non da tutti, di solidarietà post coniugale, recata dalla disposizione dell'art. 5, co. 6, l. n. 898/1970, la cui interpretazione tanto ha impegnato giudici e avvocati.

Quanto al regime patrimoniale secondario, anche se i coniugi avessero optato per il regime della comunione, esso cessa trasformandosi in comunione ordinaria da sciogliersi ai sensi dell'art. 191 c.c. secondo le apposite regole.

Quello che certamente manca è un collegamento, che altrove si realizza, tra questi due distinti ma in realtà connessi profili, solo in parte attuabile ad opera del giudice sulla base della previsione di cui all'art. 5, co. 6, che impone al Tribunale nel determinare l'assegno di tenere conto del «contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune».

Quanto precede spiega le ragioni profonde del travaglio giurisprudenziale che interessa gli istituti della crisi e le difficoltà ad enunciare e ad applicare regole che consentano di coniugare con equilibrio solidarietà e autoresponsabilità.

2. La crisi della coppia e le alterne vicende dell'assegno divorzile

Da tali premesse occorre prendere le mosse per fare il punto sulla questione dell'assegno divorzile, le cui alterne vicende, a ben vedere, costituiscono una sorta di cartina di tornasole rispetto all'individuazione del valore, giuridico e sociale, del vincolo matrimoniale.

Secondo il testo originario dell'art. 5 della legge, «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione»³.

³ Le più risalenti riflessioni della dottrina relative alla disposizione in oggetto sono ricostruite da C. RIMINI, *Il nuovo divorzio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da CICU-MESSINEO-MENGONI, continuato da SCHLESINGER, *La crisi della famiglia*, Milano, 2015, II, p. 111, nt. 13.

Come si vede, nessun riferimento alla durata del matrimonio, preso in considerazione come atto in sé, piuttosto che come rapporto prolungatosi nel tempo. È evidente che questa previsione sia specialmente orientata a finalità di compensazione da assicurarsi al coniuge debole e comunque rechi con sé una natura composta da riconoscersi all'assegno: assistenziale, risarcitoria e compensativa. La norma è coerente con l'idea di un divorzio quale rimedio eccezionale – avente un carattere spesso sanzionatorio –, e tiene conto del fatto che i matrimoni sino ad allora celebrati erano indissolubili e che la risolubilità era intervenuta quasi retroattivamente.

Con riguardo a detta disposizione, occorre ricordare che le SS.UU. nel 1974 affermarono il seguente principio di diritto: «L'assegno di divorzio non ha natura alimentare, ma ha natura composta: con funzione assistenziale (in quanto, attraverso la considerazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, tutela quello la cui situazione patrimoniale si sia deteriorata per effetto dello scioglimento del matrimonio), risarcitoria (in quanto, avendo riguardo alle ragioni della decisione, attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio) e compensativa (in quanto, mediante il riferimento al contributo dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, è diretto a compensare l'impegno personale e gli apporti economici prestati in vista del benessere della famiglia). Gli elementi su indicati operano sia come criteri di attribuzione sia come parametri di de-

terminazione e vanno tutti esaminati, con riguardo alla posizione di entrambe le parti»⁴.

Nel 1987, sulla scia di molteplici sollecitazioni critiche⁵, il legislatore intervenne modificando il comma 6 dell'articolo 5 (tuttora in vigore) come segue: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Sono evidenti le plurime innovazioni introdotte, in modo particolare il riferimento alla durata del matrimonio e, soprattutto, ai mezzi adeguati di cui il coniuge richiedente non abbia disponibilità.

⁴ Cass., sez. un., 9 luglio 1974 n. 2008, ne *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1974, p. 635, con nota di DALL'ONGARO, *Sulla controversa qualificazione giuridica dell'assegno di divorzio*; v. già Cass., sez. un., del 26 aprile 1974, n. 1194, ne *Il Foro italiano*, 1974, I, c. 1335.

⁵ Vedile richiamate da E. QUADRI, *L'introduzione del divorzio: il dibattito, la legge e la sua conferma, gli interventi successivi*, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 11, testo e nt. 30.

Sembra dunque prevalente il riconoscimento della natura assistenziale dell'assegno⁶.

Di qui l'applicazione bifasica della disposizione, che, a partire dal 1990, è stata seguita⁷.

Naturalmente, il tema dei mezzi adeguati reca con sé l'individuazione del *tertium comparationis*, in quanto quello dell'adeguatezza è un parametro relativo, che, per essere determinato, richiede necessariamente una correlazione di riferimento tra i mezzi di cui concretamente dispone l'ex coniuge, che sono certi, e quelli, incerti e da determinarsi, cui astrattamente ha diritto. Di qui il riferimento al tenore di vita precedentemente goduto, predicato dalle SS.UU. del 1990⁸ e più di recente condiviso dalla Corte costituzionale⁹, seguito dalla giurisprudenza per quasi trent'anni; oppure quello, repentina-

⁶ Si v. LIPARI, *Relazione della 2^a commissione permanente (giustizia) concernente «Modifiche alla legge 1^o dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» e «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio»*, Tipografia del Senato, 1987, p. 11. Il testo è consultabile integralmente all'URL <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/272704.pdf>. Cfr. C. RIMINI, *Il nuovo divorzio*, cit., p. 111, nt. 14.

⁷ L'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va cioè compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'*an* e al *quantum*: Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro italiano*, 1991, I, 1, cc. 67 ss., con note di E. QUADRI, *Assegno di divorzio: la mediazione delle sezioni unite* e di CARBONE, *Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)*. Sul tema, ampiamente, si vedano le considerazioni critiche di RIMINI, *op. ult. cit.*, pp. 105 ss.

⁸ Cass., 1990/11490, cit.

⁹ Corte costituzionale 11 febbraio 2015, n. 11, in *Famiglia e diritto*, 2015, 6, pp. 537 ss., con nota di AL MUREDEN, *L'assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*.

mente formulato dalla Cassazione nel 2017¹⁰, al possesso in capo al coniuge richiedente (o alla capacità di procurarsi) mezzi tali da consentire un'esistenza libera e dignitosa.

Come dire: solidarietà *versus* autoresponsabilità.

In questo quadro, solidarietà significa consentire all'ex coniuge di mantenere il tenore di vita preesistente, salvi gli aggiustamenti dovuti in applicazione di tutti i criteri enunciati dalla legge, in una visione ribattezzata «criptoindissolubilista» del matrimonio; autoresponsabilità significa, sulla scia del paragrafo 1569 del codice civile

¹⁰ Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in *Famiglia e diritto*, 2017, 7, pp. 642 e ss, con note di AL MUREDEN, *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale* e di F. DANOVI, *Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti*; in *Giurisprudenza italiana*, 2017, 8-9, pp. 1799 e ss., con nota di C. RIMINI, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fenomeno assistenziale*; ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 9, pp. 1274 ss., con nota di ID., *Verso una nuova stagione per l'assegno divorzile dopo il crepuscolo del fenomeno assistenziale*. Si v. anche FORTINO, *Il divorzio e l'«autoresponsabilità» dei coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia*, ivi, pp. 1254 ss; E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del «tenore di vita» e «autoresponsabilità»: «persone singole» senza passato?*, ne *Il Corriere giuridico*, 2017, 7, pp. 885 e ss.; SESTA, *La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie*, in *Famiglia e diritto*, 2018, 5, p. 516, ove si esprimeva l'auspicio che dal dibattito seguito alla sentenza della Prima sezione potesse «nascere – con il contributo di tutti, giudici, studiosi, avvocati e, soprattutto, il legislatore – un più ragionevole ed equo assetto dei rapporti patrimoniali seguenti alla crisi del matrimonio, in linea con i precetti costituzionali e con il nuovo stato giuridico del vincolo coniugale».

tedesco, che dopo il divorzio ciascuno dei coniugi deve farsi carico del proprio mantenimento¹¹.

A mio avviso la questione non si risolve nell'affermazione di un criterio ai danni di un altro, come testimonia la nota decisione delle Sezioni unite n. 18287/2018¹², che indubbiamente ha spargliato le carte.

¹¹ SESTA, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, in *Famiglia*, 2019, 1, pp. 5 e s. Più precisamente la disposizione citata stabilisce che se un coniuge, dopo il divorzio, non può provvedere da solo al proprio mantenimento, ha, nei confronti dell'altro, una pretesa di carattere alimentare solo in presenza di circostanze determinate dalla legge (§§ 1570-1577). Dunque, l'assegno di mantenimento ha carattere eccezionale e comunque non è dovuto quando il richiedente «può mantenersi da solo con i suoi proventi e il suo patrimonio» (§ 1577). In questo contesto autoresponsabilità sembra dunque significare che il coniuge in linea di principio deve darsi carico del proprio mantenimento dopo il divorzio attraverso il proprio lavoro o il suo patrimonio e che la solidarietà postconiugale opera solo eccezionalmente.

¹² Cass., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, ne *Il Corriere giuridico*, 2018, 10, pp. 1186 e ss., con nota di S. PATTI, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*; in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 1843, con nota di C. RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*; ne *Il Foro italiano*, 2018, I, cc. 2671 e ss., con nota di M. BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?* Si v., in argomento, E. QUADRI, *"C'è qualcosa di nuovo oggi" nell'assegno di divorzio, "anzi d'antico"*, ne *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 11, pp. 1714 e ss.; ID., *Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio*, ivi, pp. 971 e ss.; SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2018, 11, pp. 983 ss.; AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*, ivi, pp. 1019 e ss. Sul versante processuale, cfr. F. DANOVÌ, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*, ivi, 1007 ss.; TOMMASEO, *La decisione delle Sezioni Unite e la revisione ex art. 9 l. div. dell'assegno postmatrimoniale*, ivi, 1050 ss. V. altresì BALESTRA, *L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni unite*, in *Famiglia*, 2019, 1, pp. 15 e ss.

Il testo della decisione evidenzia la difficoltà di girare pagina e risulta particolarmente complesso e tormentato¹³. Per contro, chiarissimo risulta il principio di diritto che chiude la motivazione, il quale tuttavia non riferisce integralmente i passaggi qualificanti elaborati nella stessa motivazione¹⁴.

Volendo sintetizzare l'articolato *decisum* enunciato dalle sezioni unite, penso possa dirsi che esse abbiano riscritto l'articolo 5, comma 6, della legge come segue: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha, o comunque non può procurarsi per ragioni oggettive, mezzi adeguati alle condizioni dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, al reddito di entrambi. Tutti i suddetti elementi devono essere valutati in rapporto alla durata del matrimonio».

Sembra l'Uovo di Colombo, ma in realtà la riscrittura a mio avviso operata dalle SS.UU. – secondo lo schema espositivo della norma originaria come emanata dal legislatore del 1970 e con le integrazioni introdotte nel 1987 – non si riduce affatto a un mero taglia e incolla della vigente disposizione di legge.

¹³ Al riguardo cfr. la lucida ricostruzione offerta dal co-presidente del collegio SCHIRÒ, *Attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale*, in *Famiglia e diritto*, 2019, 12, p. 926.

¹⁴ Si allude particolarmente al passaggio relativo ai sacrifici delle chance professionali, di cui *infra* nel testo.

3. La funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile

A ben vedere, infatti, in forza dell'intervento delle SS.UU., da un testo formalmente invariato, scaturisce una norma nuova, alla quale la Corte perviene attraverso la revisione critica dei precedenti orientamenti e muovendo dalla rivalutazione del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli articoli 2, 3 e 29 cost.¹⁵.

La chiave di volta del *revirement* è rappresentata dall'affermazione che il principio dell'eguaglianza morale e giuridica tra marito e moglie si coniuga indissolubilmente con l'autodeterminazione – che riguarda «la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio» – e determina «la peculiarità della relazione coniugale così come declinata nell'art. 143 c.c., norma che ne costituisce la perfetta declinazione»¹⁶.

Sotto questo riguardo, l'innovativa sentenza appare coraggiosa e condivisibile, considerato che l'art. 143 c.c., attuando l'art. 29 Cost, dopo aver stabilito che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, dispone che entrambi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contri-

¹⁵ SESTA, *Diritto di famiglia e Costituzione oggi. Dialoghi con Mario Segni*, ne *Lo Stato*, 2019, 13, p. 320.

¹⁶ Sul tema per tutti PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148*, ne *Il codice civile. Commentario*, fondato da SCHLESINGER, diretto da BUSNELLI, Milano, 2012, p. 10; ID., *La comunità familiare*, Milano, 1984, pp. 168 s.; SESTA, *sub art. 29 Cost.*, in *Codice della famiglia*, a cura di ID., Milano, 2015, III ed., p. 94.

buire ai bisogni della famiglia. Dunque, gli sposi, in linea di principio, sono obbligati, tendenzialmente in pari misura, ancorché eventualmente con modalità differenti – a seconda della concordata attuazione delle rispettive capacità di lavoro possedute –, a far fronte alle esigenze familiari, che possono essere soddisfatte direttamente, attraverso la prestazione di cura, servizi o beni forniti dai coniugi, ovvero, indirettamente, mediante la messa a disposizione di risorse patrimoniali¹⁷. Gli stessi criteri informano l'obbligo dei coniugi di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente i figli.

La concreta configurazione dei compiti dei coniugi e il relativo bilanciamento della contribuzione discendono dagli accordi conclusi – ovviamente anche in via di fatto – tra loro ai sensi dell'art. 144 c.c.¹⁸.

È evidente che il contenuto di tali accordi – che debbono uniformarsi ai principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza *ex* artt. 2, 3, 29, 30 e 37, comma 1, Cost. – può dar luogo a svariati assetti familiari, che spaziano dal modello tradizionale, caratterizzato da una netta separazione di compiti tra marito e moglie e tra padre e madre, a quelli contemporanei, in cui si rinviene una tendenziale fungibilità delle funzioni e dei contributi dei coniugi. La sentenza si concentra soprattutto sul modello tradizionale, in particolare sulle relazioni coniugali di lunga durata, ancorché non scenda mai a menzionare la funzione genitoriale dei coniugi, già assolta o ancora

¹⁷ FALZEA, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Rivista di diritto civile*, 1977, p. 614.

¹⁸ PARADISO, *I rapporti personali*, cit., pp. 170 e ss.; ID., *La comunità familiare*, cit., pp. 172 ss.

da assolversi dopo il divorzio, che, ai fini dell'assegno, ben può considerarsi rilevante in quanto da ricomprendersi¹⁹ nella voce «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare».

Proprio il forte richiamo al principio di solidarietà recato dalla sentenza manifesta, a mio avviso, una significativa inversione rispetto alle tendenze, che parevano destinate a prevalere, di svalorizzazione del legame matrimoniale e di incondizionata affermazione del diritto di ciascuno sposo di liberarsi dei relativi vincoli, recante l'obbligo dell'altro di provvedere a se stesso, oramai persona singola senza passato²⁰. L'art. 29, col riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio porta con sé l'idea stessa di una comunità solidale, come poi è esplicitato dal secondo comma che, nell'enunciare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ne prevede limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, che, nella visione del legislatore costituente, rappresenta la manifestazione suprema della solidarietà familiare²¹.

Ma oggi, sembra dirci la Corte di cassazione, occorre considerare che l'impegno solidaristico deve fare i conti con la libertà indi-

¹⁹ AL MUREDEN, *Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Milano, 2007, *passim*; ID., *Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi*, cit., pp. 24 e ss.

²⁰ Al riguardo si vedano le acute considerazioni critiche di E. QUADRI, *I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del "tenore di vita" e "autoresponsabilità": "persone singole" senza passato?*, cit., pp. 885 e ss.

²¹ SESTA, *La solidarietà post-coniugale*, cit., p. 513.

viduale di separarsi, divorziare e costituire una nuova famiglia²², cosicché è proprio nel momento della rottura che esso viene alla ribalta.

Quindi, il principio di eguaglianza deve trovare applicazione sia nella fase fisiologica della vita matrimoniale sia, più ancora, nella fase della sua rottura, per evitare che, sciolto il vincolo, si producano effetti vantaggiosi solo per una parte: si tratta di ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo può venire a mancare²³.

In breve, l'assegno deve riequilibrare la situazione economico patrimoniale degli ex coniugi e deve garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare pregressa²⁴.

Questa è la novità rispetto a tutti gli orientamenti precedenti, a partire da quello del 1974 in poi.

In questo quadro tra solidarietà e autoresponsabilità si realizza una singolare sintesi: la scelta matrimoniale infatti reca con sé l'assunzione dell'obbligo, autoresponsabilmente assunto, di fare in modo che i coniugi escano dal matrimonio in condizioni di eguaglianza. L'applicazione di un consimile principio non configura affatto una «locupletazione illegittima», bensì, se correttamente eseguita sulla base dei criteri di legge, la coerente conseguenza delle

²² PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, p. 1308.

²³ SESTA, *Diritto di famiglia e Costituzione oggi*, cit., p. 520.

²⁴ Cass., sez. un., 2018/18287, cit., par. 12.

scelte “autoresponsabilmente” effettuate durante la vita matrimoniale. Ne emerge dunque una nozione di autoresponsabilità ben diversa da quella cui fanno riferimento le richiamate disposizioni del BGB: in quel contesto, autoresponsabilità significa che, dopo il divorzio, il coniuge deve provvedere al proprio mantenimento; secondo il principio enunciato dalle SS.UU., per contro, il coniuge maggiormente dotato è tenuto a darsi carico di riequilibrare la situazione economico-patrimoniale dell'altro in adempimento delle decisioni liberamente assunte all'atto del matrimonio e durante la vita matrimoniale. In ogni caso la nozione di autoresponsabilità non va confusa con quella di autosufficienza e infatti, secondo le SS.UU., il diritto all'assegno può ben coesistere con la condizione di mera autosufficienza del richiedente, diversamente da quanto predicato dalla precedente sentenza della Prima sezione, n. 11504/2017.

4. La concreta attuazione del principio solidaristico

A mio modo di vedere, il principio solidaristico esige che, al venir meno della comunione spirituale e materiale, in presenza di un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo dato nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che – in applicazione dei criteri legali, primo fra tutti la durata del matrimonio – renda tendenzialmente equilibrate le loro condizioni di vita. Il giudice è pertanto chiamato al compito di attribuire a quello più debole una quota del reddito dell'altro tale da far sì che essi escano dal matrimonio in condizioni di equilibrio, da determinarsi sempre in consonanza ai

criteri determinativi di legge²⁵. Non si tratta di mantenere il tenore di vita precedente, ma di “riscuotere” quanto spetta per l’impegno profuso nella famiglia. Questa è la conseguenza della “autoresponsabilità”.

È ovvio che questa operazione reca con sé margini di apprezzamento assai ampi e pertanto non risulta persuasiva l’affermazione della sentenza che un consimile procedere non determini un incremento della discrezionalità del giudice di merito. Invero, a fronte di taluni profili determinati o determinabili, come il divario economico patrimoniale, la durata del matrimonio, l’età, i compiti effettivamente svolti da ciascuno dei coniugi, vengono in rilievo parametri del tutto ipotetici, specialmente quelli attinenti alle aspettative professionali e reddituali sacrificate in funzione dell’assunzione del ruolo trainante endofamiliare.

Il profilo è di singolare rilevanza: la motivazione precisa che, ove la disparità reddituale e patrimoniale dipenda dalle determinazioni comuni e dai ruoli endofamiliari svolti e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

²⁵ SESTA, *Attribuzione e determinazione*, cit., pp. 986 e ss.

Il punto focale di questo ragionamento riguarda l'accertamento del sacrificio di aspettative professionali e reddituali. Invero la giurisprudenza, specie di merito²⁶, ha enfatizzato questo aspetto, che a parere di chi scrive è assai problematico, visto che in alcun modo figura nella tavola dell'art. 5, comma 6, e neppure, come si è osservato sopra, nel principio di diritto della sentenza. In definitiva, quello del sacrificio di opportunità professionali non può essere un parametro dirimente, nel senso che, al verificarsi delle condizioni di legge, l'assegno potrà essere dovuto indipendentemente dalle opportunità professionali perdute.

È ovvio che il coniuge che abbia rinunciato ad una certa carriera professionale avviata e sicura pretenda un riconoscimento di questo sacrificio, come è altresì ragionevole che quello che non ha rinunciato ad una specifica professionalità abbia meno da pretendere. Ma anche in questo caso, ancorché non vi sia alcuna *chance* da risarcire, se c'è un «lavoro casalingo» (art. 143 c.c.) da retribuire, esso andrà monetizzato sulla base di una valutazione solidaristica che tenga conto delle reali condizioni reddituali e patrimoniali del coniuge forte e non in base a criteri estrinseci²⁷. Il che significa che l'assegno non potrà parametrarsi automaticamente né all'entità del potenziale reddito che il coniuge avrebbe percepito qualora si fosse

²⁶ Tra le molte, App. Milano, 6 aprile 2020, n. 878, in *DeJure.it*; App. Palermo, 26 novembre 2018, *ivi*; Trib. Roma, sez. I, 22 dicembre 2020, n. 18456, *ivi*; Trib. Torino, 14 dicembre 2020, n. 4448, *ivi*; Trib. Milano, sez. IX, 12 marzo 2019, n. 2397, *ivi*; App. Napoli, 10 gennaio 2019, n. 52, *ivi*.

²⁷ Ma v. MONDINI, *L'assegno di divorzio dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018: indicazioni per il giudice di merito*, in *Famiglia*, 2018, V, pp. 427 e ss.

dedicato all'attività di cui era – in atto o in potenza – capace, né al costo del lavoro domestico, dovendosi tener conto, al contrario, che in virtù dei principi solidaristici e della lettera stessa della legge, l'assegno deve essere misurato sul reddito del coniuge forte. Ciò è di particolare evidenza nell'ambito dei divorzi ricchi: l'operaia che abbia sposato l'imprenditore rinunciando al proprio salario ed essendosi integralmente dedicata alla cura della famiglia, dopo quarant'anni di matrimonio, non potrà sentirsi dire che le spetta un assegno commisurato a quella retribuzione cui ha rinunciato o al valore del lavoro domestico, perché, in presenza naturalmente delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, avrà diritto ad una porzione del reddito del marito che riequilibri la situazione. Chi ha contribuito col lavoro casalingo al soddisfacimento dei bisogni familiari ha – sempre ovviamente in applicazione di tutti i criteri legali – diritti proporzionati al reddito dell'altro coniuge che ha contribuito col lavoro professionale. Solo in tal modo l'assegno sarà adeguato²⁸.

Lo sforzo delle Sezioni unite è senz'altro meritevole di apprezzamento, tuttavia non ci si può illudere che esso possa cogliere sempre nel segno. La vita coniugale può articolarsi in maniera talmente variegata e complessa da rendere estremamente arduo stabilire chi e quanto ci abbia guadagnato e chi e quanto ci abbia rimesso e ancor più è impossibile – stante il carattere periodico dell'assegno – rateizzare, per un tempo indefinibile a priori, quanto necessario a

²⁸ SESTA, *La solidarietà post-coniugale*, cit., p. 513; ID., *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, cit., p. 13.

pareggiare i conti²⁹. Un ruolo di equilibrio molto importante dovrebbe essere svolto dal regime patrimoniale della famiglia che invece – come si è detto in apertura – è di fatto assente, stante la fuga dalla comunione legale dei beni, specie da parte delle coppie di livello medio alto.

Tutto ciò dimostra la tendenziale scarsa attitudine dell'assegno a svolgere una ragionevole perequazione, la quale meglio dovrà essere attuata attraverso un intervento legislativo che adegui il nostro

²⁹ Diversamente l'art. 1, co. 65, L. 20 maggio 2016, n. 76 impone di fissare «un periodo proporzionale alla durata della convivenza», per la prestazione alimentare eventualmente dovuta al cessare della convivenza stessa. Cfr. AL MUREDEN, *sub* art. 1, co. 65, L. 2016/76, in *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di SESTA, Milano, 2017, pp. 1424 e ss.

ordinamento a quelli che contemplano la ripartizione delle risorse e del patrimonio familiare pregresso³⁰.

5. Il diritto al mantenimento del figlio. L'attribuzione della casa familiare

Solidarietà e autoresponsabilità sono tornate di recente alla ribalta con riguardo al diritto dei figli al mantenimento, che non viene meno con la maggiore età, ma perdura fino a che essi non siano in grado di inserirsi nel mondo del lavoro ed ottenere un'autonoma fonte di sostentamento, ovvero si siano volontariamente messi in condizione di non conseguire un proprio reddito. Il principio, da

³⁰ Gli ordinamenti che all'opposto impongono un regime patrimoniale tendenzialmente perequativo in costanza di matrimonio propendono per la definizione il più possibile netta dei rapporti patrimoniali, con lo scioglimento della coppia. Cfr. C. RIMINI, *Il nuovo divorzio*, cit., p. 110. Così nel Regno Unito, ove è stata concepita la nota formula del *clean break*, la permanenza di vincoli economici tra gli ex coniugi è contemplata alla stregua di una soluzione del tutto residuale: cfr. § 25A(2) Matrimonial Causes Act. La legge in particolare obbliga il giudicante a considerare in prima istanza l'opportunità del *clean break* e quindi di una divisione netta del patrimonio mediante *financial orders* (con la significativa eccezione della presenza di figli). I *periodical payment orders* eventualmente disposti, altresì, possono avere durata limitata in corrispondenza della raggiunta autonomia patrimoniale dell'ex coniuge beneficiario. In argomento, AL MUREDEN, *Conseguenze patrimoniali del divorzio e parità tra coniugi nelle leading decisions inglesi: verso una nuova valenza dell'istituto matrimoniale?*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2009, pp. 211 ss.; ID., *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale*, cit., p. 646. Ancora, con riguardo all'ordinamento tedesco, la materia è incardinata sul principio fondamentale della auto-responsabilità (§ 1569 BGB), alla cui stregua «dopo il divorzio ciascuno dei coniugi deve farsi carico del proprio mantenimento». Coerentemente, l'assegno divorzile ricorre soltanto in ipotesi connotate da esigenze di tipo squisitamente "alimentare": assolve in altri termini una funzione assistenziale ed è peraltro suscettibile di limitazione temporale. Cfr. SESTA, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, cit., pp. 5 e s..

tempo affermato dalla giurisprudenza, è enunciato dall'art. 337 *septies* c.c., che prevede esplicitamente la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Ancorché la norma si riferisca alle sole ipotesi di crisi della famiglia (separazione, divorzio, annullamento e nullità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio), è evidente che il principio vale in assoluto ed integra quanto previsto dall'art. 30 Cost e dall'art. 315 *bis* c.c., norma quest'ultima che, coerentemente, non pone limite al predetto diritto in base all'età del figlio. Dal combinato disposto degli artt. 30 Cost, 315 *bis* e 337 *septies* c.c. deve, dunque, derivarsi la regola per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli anche oltre il compimento della maggiore età, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, fatta salva l'ipotesi – come chiarito dalla giurisprudenza – in cui il figlio, pur avendo ultimato il proprio percorso di formazione, volontariamente non intraprenda una attività lavorativa ad esso coerente.

In contrasto con l'indirizzo assolutamente prevalente, la recente ordinanza della S.C. n. 17183/2020³¹, proprio invocando il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, ha ritenuto che sulla base del sistema positivo il limite in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno «risiede nel raggiungimento della maggior età, salva la prova “sovente raggiunta ed in via indiziaria”) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi [*omissis*]». Sulla base di un consimile presupposto, la sentenza ha stabilito «che

³¹ Cass., Sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183, in Fam. dir., 2020, pp. 1015 ss., con nota di F. DANOVI, *Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l'onus probandi?*.

l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente [omissis]. Infatti, raggiunta la maggior età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore». In questa prospettiva, il genitore risulterebbe sgravato dall'onere di provare la «raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio», il quale sarebbe invece chiamato, con un rigore direttamente proporzionale all'età, a dimostrare di aver improntato la propria condotta al principio dell'autoresponsabilità³².

³² L'istanza di circoscrivere l'estensione temporale del dovere di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne, sottolineandone l'autoresponsabilità, trova un referente nel ddl n. 735/2918 (c.d. Pillon), che prevede la cessazione di ogni obbligo genitoriale di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età del figlio, ed anche prima in caso di colpevole inerzia del figlio nel ricercare un'occupazione.

Si tratta di una decisione che ha suscitato perplessità³³ e non ha trovato pieno seguito all'interno della stessa Cassazione (cfr., da un lato, confermativa dell'indirizzo tradizionale, Cass. n.

³³ «Da un lato, invero, l'assunto potrebbe anche non apparire perfettamente consonante (e forse neppure coerente) rispetto al principio di fondo che la stessa Corte aveva dichiarato di assumere a presupposto, per il quale non si potrebbe mai individuare un limite oggettivo e automatico, valevole in assoluto per ogni fattispecie, per considerare venuto meno il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Dall'altro e in ogni caso, esso risulta anche un po' forte, perché la Cassazione finisce per operare sotto questo profilo una sorta di inversione di prospettiva (e di equilibrio dei fattori che giocano un ruolo nella costruzione del diritto/obbligo al mantenimento) rispetto al passato: mentre sino a ieri la ricostruzione dominante era sempre stata nel senso di affermare che l'obbligo al mantenimento del figlio non cessa automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età, ma si protrae sino a che questi non diventi autosufficiente o sia accertato che la mancata autosufficienza sia da attribuirsi a sua colpa (23), adesso la prospettiva viene ribaltata: il diritto al mantenimento viene tendenzialmente meno per effetto della maggior età, anche se può esservi una sua "reviviscenza" in presenza di specifiche condizioni: a) una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, anche non tali da dare corso a misure di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione degli studi ultraliceali con diligenza, con dimostrazione di un impegno effettivo e con il raggiungimento di risultati adeguati; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, con dimostrazione di essersi fattivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, anche a seguito di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso (anche non confacente alla propria specifica preparazione professionale)», F. DANOVI, *Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l'onus probandi?*, in *Famiglia e diritto*, 2020, p. 1029. Mostra invece di apprezzare la bontà del nuovo orientamento ARCERI, *Il mantenimento dei figli maggiorenni oggi, tra diritto di realizzarsi e diritto dell'obbligato all'affrancazione*, in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 345 e 348, nell'ottica di perseguire compiutamente «la funzione educativa e propulsiva» del mantenimento.

19077/2020³⁴ e, dall'altro, seguendo quello innovativo, Cass. n. 29779/2020³⁵, la quale mutua invariato il principio di diritto della menzionata ordinanza).

Una recentissima decisione in particolare ha inteso corroborare l'orientamento tradizionale, riportandosi ai relativi assunti, di tale indirizzo interpretativo: «La conferma dell'obbligo, posto a carico del controricorrente, di contribuire al mantenimento dell'unica figlia nata dal matrimonio, maggiorenne ma ancora impegnata negli studi universitari, trova infatti giustificazione nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il predetto obbligo non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta» (Cass. n. 23318/2021)³⁶.

³⁴ Cass., Sez. VI-1, 14 settembre 2020, n. 19077, in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 275 ss., con nota di F. DANOVI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, il quale in proposito nota che «la Suprema Corte va risolvendo le molteplici problematiche relative a questa areai mo nel complesso certamente meritorio, anche se non sempre per verità seguendo linee direttrici e offrendo soluzione perfettamente convergenti».

³⁵ Cass., Sez. VI-1, 29 dicembre 2020, n. 29779, in *Famiglia e diritto*, 2021, pp. 278 ss., con nota di F. DANOVI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*.

³⁶ Cass., Sez. I, 23 agosto 2021, n. 23318, in *Dejure*. A dispetto dell'auspicio di F. DANOVI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche) maggiorenni*, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 287, che individuava la necessità di sottoporre la questione alle Sezioni unite.

Quanto detto non si applica ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, nei confronti dei quali, ai sensi dell'art. 337 *septies*, comma 2, c.c., valgono integralmente le disposizioni stabilite in favore dei figli minori.

Strettamente connesso al tema del mantenimento del maggiorenne, si pone quello del suo diritto riguardo a godere della casa familiare. La coabitazione richiede una casa comune, cioè la casa familiare; nel nostro ordinamento, nonostante si rinvenzano sparsi indici normativi che ad essa fanno riferimento (es. artt. 144, 337 *sexies* e 540, comma 2, c.c.), manca un esplicito “statuto” legale che disciplini in modo organico i numerosi profili che scaturiscono dalla specifica destinazione familiare impressa ad un immobile. A tale consimile finalità non consegue alcuna deroga all'ordinario diritto del proprietario, che pur sarebbe possibile sulla base di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, Cost.. E come invece è contemplato in altri ordinamenti: ad esempio in quello francese (art. 215, comma 3, code civil) e in quello catalano (art. 9, codi de familia). Manca, altresì, un'esplicita definizione di casa familiare, cui la giurisprudenza si è riferita come a quell'insieme di beni, mobili e immobili, finalizzati all'esistenza della comunità familiare e alla conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita comune.

L'art. 337 *sexies* c.c. prevede che il godimento della casa familiare debba essere assegnato «tenendo prioritariamente conto del-

l'interesse dei figli» (comma 1)³⁷, che è quello di non subire un forzoso allontanamento dalla propria casa intesa come centro degli affetti in cui si svolge la vita della famiglia e, più in generale, quale punto di riferimento delle più ampie relazioni sociali che lo riguardano. È evidente che la preoccupazione del legislatore è quella di attenuare l'inevitabile trauma subito dal minore a seguito del venir meno della convivenza dei suoi genitori.

La norma non specifica se l'assegnazione possa disporsi oltre che in presenza di figli minori, anche con riguardo a figli maggio-

³⁷ Si osservi che l'ordinamento pare – molto opportunamente – consentire, giusta la formulazione ampia del già citato art. 337 *sexies*, comma 1, c.c. e ancor più dell'art. 6, comma 6, l. div., a tenore del quale «l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli [...]» e «in ogni caso [...] il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e [...] favorire il coniuge più debole», anche altri diritti. Sul punto cfr. AL MUREDEN, *La separazione personale dei coniugi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da CICU-MESSINEO-MENGONI, continuato da SCHLESINGER, *La crisi della famiglia*, Milano, 2015, I, pp. 325 s., che avverte come «la regola in virtù della quale si tende a privilegiare il coniuge che convive con i figli sia in linea di massima gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri criteri, ma anche che, dall'altro, si tratti di una gerarchia così elastica da poter essere derogata e capovolta di fronte a situazioni particolari», evidenziando poi la carente tutela del coniuge non proprietario (specie quando versi in una eventuale condizione di debolezza o malattia).

renni non autosufficienti. La giurisprudenza³⁸ equipara le due situazioni ancorché, a ben vedere, le ragioni che stanno alla base della previsione – che, come si è ricordato, sono di tutelare l’interesse dei figli a non essere privati della propria casa in cui si svolge la loro esperienza di vita, anche sociale – sembrano poter sussistere solo con riguardo ai minorenni.

Se così è, con riguardo al maggiorenne non è dato più ravvisare la sussistenza dello specifico interesse a mantenere inalterata la

³⁸ Per l’assegnazione a beneficio del figlio maggiorenne v. da ultimo Cass., Sez. VI-1, 27 ottobre 2020, n. 23473. Cfr. anche quanto precisa Cass., Sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16134: «La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell’assegnazione della casa coniugale basato sull’accertato rientro della figlia, iscritta all’università in altra città, nell’abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive)». Cfr. altresì Cass., Sez. I, 23 luglio 2020, n. 15573, in *Famiglia e diritto*, 2020, pp. 1101 ss., con nota di F. DANOVI, *Sempre più complessi i dati per l’assegno divorzile (patrimoni, eredità, disoccupazione, nuove famiglie casa familiare e durata del matrimonio): la casa familiare resta assegnata al genitore non proprietario, per la presenza di un figlio maggiorenne non autosufficiente. Però viene corrispondentemente diminuito l’assegno divorzile a carico del genitore proprietario*. In letteratura, sull’equiparazione tra maggiori e minori d’età, v. E. QUADRI, *L’attribuzione della casa familiare in sede di separazione e divorzio*, in *Famiglia e diritto*, 1995, pp. 276 s.; più di recente, F. DANOVI, *Declinazioni e mutazioni dei principi generali del processo per i figli (anche maggiorenni)*, ivi, 2021, p. 284.

condizione abitativa che giustifica l'assegnazione della casa familiare regolata all'art. 337 *sexies* c.c.³⁹.

6. A proposito di solidarietà: i doveri del figlio adulto nei confronti del genitore anziano.

Assai diverso è l'ordine di obblighi che vincola lo stesso figlio maggiorenne al genitore. Specie quando il primo sia oramai persona matura e autonoma e l'altro anziano ed eventualmente bisognoso di cura e assistenza sia sul piano personale che eventualmente economico. Come è stato bene messo in luce, infatti, lo statuto dei diritti del figlio maggiorenne è sostanzialmente unilaterale, non vi corrisponde un paragonabile apparato di doveri a vantaggio del genitore⁴⁰. È previsto un obbligo al mantenimento della famiglia soltanto finché i figli convivano con essa, ai sensi dell'art. 315 *bis*, ult. co., c.c. (e troppo vago viene giudicato il dovere al rispetto contenuto nella stessa disposizione, oltreché sprovvisto di sanzione)⁴¹.

³⁹ Cfr. sul punto Cass., SS.UU., 23 aprile 1982, n. 2494, ne *Il Foro italiano*, 1982, I, c. 1895, le quali impostavano in maniera coordinata l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento della prole, configurabile appunto con specifico riguardo ai figli minori di età, con ciò dando seguito all'orientamento risalente a Cass., 20 gennaio 1964, n. 122, ne *Il Foro italiano*, 1964, I, cc. 421 ss..

⁴⁰ «Affacciarsi al versante della solidarietà filiale, significa invece imbattersi in un quadro desolatamente sguarnito», TAMPONI, *Nel diritto della terza età*, Soveria Mannelli, 2021, p. 108. Il quale ancora rileva un significativo arretramento del quadro positivo attuale, venendo meno, con la riforma del 1975, il dovere della prole di onorare i genitori, trasmesso inalterato dal codice albertino alla prima codificazione unitaria, poi recepito nel codice del 1942 e appunto scomparso negli anni Settanta.

⁴¹ TAMPONI, *op. ult. cit.*, p. 109.

In disparte rispetto a tale fattispecie occorre ricordare che lo stato di bisogno di quest'ultimo fa sorgere l'obbligazione alimentare: ai sensi dell'art. 433 c.c. il figlio è tenuto alla prestazione alimentare dopo il coniuge.

È appena il caso di ricordare che tra obblighi alimentari e di mantenimento vi sono relevantissime differenze: il secondo ha contenuto più ampio, in quanto non è limitato al soddisfacimento dei soli bisogni primari della persona, ma mira ad assecondare le esigenze di un soggetto in base alla valutazione del tenore di vita del nucleo familiare di cui fa parte; esso non ha come presupposto lo stato di indigenza del beneficiario, ma deriva direttamente da uno status familiare.

L'asimmetria, assai vistosa, suscita diversi rilievi. Così, si è scritto che la prestazione alimentare non consente di fare fronte alle sfaccettate esigenze alle quali la vecchiaia espone, lasciando in ombra proprio quegli aspetti morali dell'assistenza in quel momento così particolarmente avvertiti^{42,43}. Sempre in una prospettiva di solidarietà "unidirezionale", è stato notato che il sistema delle successioni sconta una vistosa rigidità, non permettendo di modificare la quota di legittima a seconda della cura effettivamente dimostrata dal figlio legittimario nei confronti del *de cuius* e vincolando, d'altra parte, «per chi cessa di vivere [con] un coniuge e più di un figlio, ben tre quarti dell'intero suo patrimonio»⁴⁴.

⁴² TAMPONI, *op. ult. cit.*, p. 109.

⁴³ TAMPONI, *op. ult. cit.*, pp. 110 e s..

⁴⁴ TAMPONI, *op. ult. cit.*, p. 111.

In breve, è evidente l'asimmetria dei doveri e che il momento solidaristico non pare sufficiente valorizzato con riguardo alla persona del genitore anziano.

7. Conclusioni

Su tutti i temi passati in rassegna il punto di equilibrio tra solidarietà e autoresponsabilità appare in perenne movimento: spetta al giudice, più ancora che al legislatore, il compito di individuarlo e di fissarlo, certamente non una volta per tutte, alla luce dei principi costituzionali.